

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DUJANY, SANNA, RUBNER e RIZ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 1988

Tutela della minoranza etnica slovena ai sensi dell'articolo 6 della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. — I rappresentanti del partito «Unione Slovena-Slovenska skupnost» hanno sottoposto ai senatori del Gruppo misto un disegno di legge sulla tutela della minoranza slovena in Italia. Il testo di tale disegno e la relazione che l'accompagna vengono proposti dai presentatori in quanto, in larga parte, essi convengono con le istanze ivi contenute.

A quaranta anni dall'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica italiana e a venticinque anni dall'approvazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, il gruppo etnico sloveno in Italia è ancora in attesa di una legge per la piena attuazione dell'articolo 6 della Costituzione.

Le formazioni politiche slovene «Unione democratica slovena-Slovenska demokratska zveza» di Trieste e Gorizia e «Slovenska skupnost-Unione slovena» di Trieste, non aven-

do propri deputati al Parlamento, già nel 1972 si avvalsero della possibilità data dall'articolo 50 della Costituzione di presentare alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica una petizione, per chiedere l'emanazione di norme legislative di tutela della minoranza slovena in Italia, come stabilito dall'articolo 6 della Costituzione, e provvidenze a favore dei cittadini italiani di lingua slovena, e dei loro familiari superstiti, perseguitati antifascisti, o comunque materialmente e moralmente danneggiati sotto il regime fascista.

Tale richiesta era basata:

- a) sui principi fondamentali della Costituzione, con particolare riguardo agli articoli 2, 3 e 6;
- b) sulla «Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo» proclamata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, con particolare

riguardo ai principi fondamentali esposti nel suo preambolo;

c) sulla constatazione che i cittadini italiani di lingua slovena non hanno il pieno godimento dei loro diritti e pertanto non godono di quella pari dignità e uguaglianza davanti alla legge che la Costituzione sancisce a favore di tutti i cittadini, senza distinzione di razza e di lingua, e ciò perchè la Repubblica non ha ancora emanato, come è suo dovere, le norme di tutela della minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia;

d) sulla constatazione che la Repubblica ha già provveduto alla tutela della minoranza di lingua francese della Val d'Aosta ed ha emanato norme di tutela della minoranza tedesca del Trentino-Alto Adige, mentre la Camera dei deputati sta predisponendo delle norme in materia di tutela di tutte le rimanenti minoranze linguistiche.

La minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia reclama il pieno riconoscimento ed il pieno godimento di tutti i suoi diritti previsti e sanciti dalla Costituzione repubblicana, dal Trattato di pace del 10 febbraio 1947 e da altri accordi di carattere internazionale, diritti storicamente già goduti fino al 1918 ed in seguito soppressi sotto il regime fascista.

È noto infatti che lo Stato, sotto il regime fascista, vietò l'uso della lingua slovena nei rapporti con le autorità politiche, amministrative e giudiziarie (regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1796; articolo 122 del codice di procedura civile; articolo 137 del codice di procedura penale); sopprime la toponomastica slovena (regio decreto 29 marzo 1923, n. 800); sopprime l'uso della lingua slovena in tutte le scuole (regio decreto 1° ottobre 1923, n. 2185); sopprime i giornali ed i periodici sloveni; sciolse tutte le associazioni culturali e ne sequestrò il patrimonio; liquidò le banche e le cooperative slovene; vietò od ostacolò la vendita e la diffusione dei libri sloveni; vietò i canti sloveni in pubblico e in privato, perfino in chiesa; vietò l'uso della lingua slovena perfino nei rapporti privati; colpì persone ed enti sloveni nei loro interessi economici; perseguì spietatamente laici e sacerdoti sloveni e si accanì perfino contro i bambini delle scuole elementari; con il regio decreto n. 494 del 7 aprile 1927 procedette alla

snazionalizzazione dei cognomi sloveni, riducendoli in forma italiana, spesso senza senso, o cambiando anche totalmente il loro significato originario e, con l'articolo 72 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, vietò di dare nomi sloveni ai bambini sloveni figli di cittadini italiani; perseguì gli sloveni con ammonizioni di polizia, con misure di confino, internamenti e condanne a lunghi anni di reclusione, all'ergastolo e perfino a morte; licenziò dal lavoro oppure trasferì in zone interne del paese, lontano dalla loro regione nativa, molti sloveni: operai, ferrovieri, cantonieri, impiegati, maestri, professori ed altri; mandò gli sloveni a fare il servizio militare nelle località più disagiate e lontane; ostacolò e pregiudicò il lavoro, il commercio e la carriera di migliaia e migliaia di sloveni che per vivere dovettero emigrare.

Numerosissimi furono i casi di aggressioni personali violente, con conseguenze anche mortali, e di soprusi o comunque di danni subiti da persone ed enti sloveni per opera del regime fascista, di gerarchi del partito e di ogni sorta di facinorosi e di sostenitori del regime stesso; molto frequenti furono anche i casi di cessioni forzate a prezzi irrisori di beni immobili ed altri.

Di fronte a tale criminosa politica di vero genocidio, gli sloveni opposero, per sopravvivere, la più energica resistenza, che provocò un ulteriore inasprimento della persecuzione fascista nei loro confronti.

Finalmente, con la caduta del regime fascista e con la vittoria delle forze democratiche, quella criminosa politica di persecuzioni contro gli sloveni cessò, e la Repubblica italiana, nata dalla Resistenza, alla quale gli sloveni parteciparono compatti, sancì nei principi fondamentali della sua Costituzione la rigorosa uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, la loro pari dignità sociale, il riconoscimento ed il rispetto dei diritti dell'uomo, nonché l'obbligo di tutelare con apposite norme le minoranze linguistiche.

L'obbligo dello Stato di tutelare la minoranza slovena fu confermato anche dalla X disposizione transitoria e finale della Costituzione che, sospendendo provvisoriamente nella regione Friuli-Venezia Giulia l'attuazione dell'autonomia speciale, ordinava tuttavia la

tutela di detta minoranza affermando: «...ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6».

Sullo stesso principio si fonda l'articolo 3 dello statuto della Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia, approvato con la legge costituzionale del 31 gennaio 1963, n. 1, affermando che nella Regione è riconosciuta parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali.

Nella provincia di Trieste, che in questo dopoguerra conobbe il regime particolare dell'ex Territorio libero di Trieste, fu adottato nel 1954 a tutela della minoranza slovena lo statuto speciale annesso al *Memorandum* d'intesa di Londra contenente precise norme sui diritti delle minoranze, che non furono poi, però, mai attuate completamente.

Nonostante le ripetute istanze dei rappresentanti sloveni e le numerose promesse a partire dalla dichiarazione governativa dell'agosto 1945 sulla tutela dei cittadini sloveni in Italia, non fu riparata gran parte delle ingiustizie del regime fascista e non vennero garantite efficaci norme per attuare la tutela e lo sviluppo del gruppo etnico sloveno. Lo stesso articolo 3 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia viene interpretato in senso restrittivo.

In applicazione del dettato costituzionale sono state emanate soltanto le leggi n. 1012 del 1961 e n. 932 del 1973, che riguardano le scuole statali con lingua d'insegnamento slovena nelle sole province di Trieste e Gorizia, la legge n. 935 del 1966 che ha abrogato il divieto di imporre nomi stranieri ai bambini, la legge n. 108 del 1974 che contiene alcune norme riguardanti la delega al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale e che prevede, al punto 83 dell'articolo 2, l'obbligo di esaminare ed interrogare gli appartenenti ad una minoranza linguistica nella loro madrelingua, nonché alcune leggi della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il gruppo etnico sloveno (menzione esplicita della minoranza slovena nelle leggi regionali, rimborso delle spese ai comuni ed alle scuole slovene per le necessità bilingui, eccetera), circolari ed alcuni atti amministrativi.

Per garantire l'esistenza ed il pieno sviluppo del gruppo etnico sloveno viene perciò richiesta da tutte le forze presenti nel suo ambito una normativa di tutela globale che ripari i torti e le ingiustizie subite e ponga le basi per un futuro più giusto. Questa richiesta venne proposta nella lettera unitaria dei rappresentanti sloveni al Presidente del Consiglio dei Ministri onorevole Emilio Colombo in data 3 dicembre 1970. Una delegazione unitaria slovena venne ricevuta dal Presidente del Consiglio il 2 dicembre 1971 e ricevette numerose assicurazioni, confermate poi il 9 aprile 1972 dal nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole Giulio Andreotti.

Numerosi furono, infine, gli ordini del giorno, riguardanti la tutela globale del gruppo etnico sloveno, votati dalle amministrazioni comunali, provinciali e regionali nella regione Friuli-Venezia Giulia.

La carente tutela fu ravvisata in alcune recenti sentenze e fu notata pure da insigni studiosi di problemi giuridici ed economico-sociali, in particolare nella Conferenza internazionale sulle minoranze organizzata nel luglio 1974 dall'amministrazione provinciale di Trieste.

Premesso quanto sopra e ribadito il diritto della minoranza slovena all'esistenza e quindi alla vita nell'ambito delle disposizioni costituzionali e della Carta dei diritti dell'uomo, nonché nel rispetto del diritto naturale, la tutela della minoranza slovena deve essere globale, perchè si tratta appunto di garantirne l'esistenza nella sua entità e realtà etnica, economica e culturale ed il libero sviluppo su tutto il territorio in cui essa è insediata.

D'altronde, negli ultimi anni il clima tra la maggioranza italiana e la minoranza slovena è notevolmente migliorato: per esempio dalle autorità competenti è stato riconosciuto anche ufficialmente il carattere etnico sloveno di quelle valli della provincia di Udine ove vive la minoranza slovena; si è pervenuti alla stipulazione ed alla ratifica del Trattato di Osimo, che con l'articolo 8 assicura la tutela dei gruppi etnici interessati. In occasione della discussione in Parlamento della legge di ratifica del Trattato di Osimo ci furono vari interventi e ordini del giorno, approvati a grandissima maggioranza, che richiedevano la tutela globa-

le degli sloveni in Italia; ordini del giorno di questo carattere sono stati votati pure dai vari consigli comunali e provinciali e dal Consiglio della regione Friuli-Venezia Giulia.

In seguito a tutti questi fatti nuovi, anche la «Slovenska skupnost - Unione slovena» elaborò un nuovo testo di legge che fu presentato, sempre nella forma di petizione, al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati nel giugno 1977.

Nel 1978 fu nominata da parte del Governo un'apposita Commissione di esperti presieduta dal professor Cassandro con l'incarico di esaminare il problema sotto i diversi aspetti ed elaborare proposte per un disegno di legge. La Commissione operò dal 1978 al 1980.

Nel 1982 la Commissione per gli affari costituzionali del Senato ebbe l'incarico di esaminare i vari disegni di legge proposti dai singoli partiti politici, tra i quali quello dell'Unione slovena presentato dal senatore Fontanari in data 12 novembre 1980, e di predisporre un disegno di legge unificato.

Caduta anche quella legislatura, si rese necessaria una nuova presentazione dei progetti di legge anche da parte del partito della minoranza interessata, la «Slovenska skupnost - Unione slovena». Detto disegno di legge fu presentato dai senatori Fontanari, Fosson, Girardi e Loi in data 19 luglio 1983.

La Commissione affari costituzionali del Senato ed il suo Comitato ristretto trattarono a lungo la questione della tutela della minoranza slovena, anche attraverso audizioni, indagini conoscitive e visite *in loco*. Iniziata l'opera per l'unificazione delle proposte, anche con la collaborazione di rappresentanti del Governo, si ebbe nuovamente lo scioglimento anticipato delle Camere nel 1987.

Per evidenziare la maturazione del problema, si ritiene di dover fare riferimento alla risoluzione approvata alla fine del 1987 dal Parlamento europeo sulle «Lingue e culture delle minoranze etniche e regionali nella Comunità europea».

L'urgenza di una soluzione adeguata dei problemi della minoranza slovena in Italia venne poi sottolineata dall'importante sentenza n. 28 del 1982 della Corte costituzionale che, trattando la legittimità costituzionale dell'articolo 137 del codice di procedura

penale, affermò: «Le questioni non sono superate per il sopravvenire della legge 14 marzo 1977, n. 73, che autorizza la ratifica e dà piena ed intera esecuzione al Trattato tra l'Italia e la Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975, in quanto manca a tutt'oggi una normativa che, sia pure limitatamente all'uso della lingua slovena, dia specifica attuazione al contenuto dell'articolo 8 di quel Trattato. Questa situazione di carenza, di cui è doveroso sottolineare la gravità, rende dunque necessaria la pronuncia di questa Corte».

In questa legislatura si è così resa opportuna l'elaborazione, da parte della «Slovenska skupnost - Unione slovena», di un nuovo disegno di legge che tenesse conto delle novità degli ultimi anni e delle esperienze maturate e che viene presentato con spirito di solidarietà dai sottoscritti presentatori.

La copertura finanziaria dei provvedimenti proposti è garantita dalla legge finanziaria e dal bilancio dello Stato con apposite provvidenze nei Fondi speciali già dall'esercizio 1986.

Il nuovo disegno di legge consta di 30 articoli che si possono raggruppare in sei titoli riguardanti i seguenti problemi:

I. Riconoscimento formale del gruppo etnico sloveno. II. Uso della lingua slovena. III. Scuole statali con lingua d'insegnamento slovena e ordinamento scolastico. IV. Istituzioni ed attività culturali. V. Tutela degli interessi socio-economici ed ambientali. VI. Disposizioni di attuazione e finali.

Premesso nell'articolo 1, il riconoscimento della popolazione di lingua slovena residente nelle province di Trieste, Gorizia e Udine quale gruppo etnico avente diritto alla tutela, ai sensi dell'articolo 6 della Costituzione, dell'articolo 3 dello statuto regionale e dell'articolo 8 del Trattato di Osimo, viene garantito il godimento pieno e indiscriminato dei diritti fondamentali di libertà e di uguaglianza sanciti dalla Costituzione e proclamati dai vari patti internazionali. Tale garanzia viene rafforzata (articolo 3) con le sanzioni penali a carico dei colpevoli di violazioni dei predetti diritti contro persone od enti a causa della loro appartenenza al gruppo etnico sloveno. Il riferimento, nel comma 1 dell'articolo 1, ai «principi generali dell'ordi-

namento, tra i quali rientra il principio di tutela delle minoranze», intende ribadire l'interpretazione dell'articolo 6 della Costituzione elaborata dalla migliore dottrina e confermata dalla sentenza n. 312 del 1983 della Corte costituzionale, per cui la tutela delle minoranze non rappresenta una «materia» di controversa competenza statale o regionale, bensì un «principio» costituzionale vincolante a tutti i livelli.

L'articolo 2 del presente disegno di legge prevede l'individuazione delle zone di applicazione della legge di tutela del gruppo etnico. Tale zona dovrebbe includere tutti i comuni delle province di Trieste, Gorizia e Udine, nei quali è insediato e storicamente si riconosce il gruppo etnico sloveno. Si precisa però che la tutela può essere estesa al territorio intero oppure alle singole circoscrizioni o frazioni dei suddetti comuni, e in ogni caso alle condizioni e modalità stabilite per i singoli problemi nei relativi articoli. Un elenco di trentacinque comuni è stato a suo tempo compilato dalla già citata «Commissione Cas-sandro» e vi è stato aggiunto, per una parte del suo territorio, un ulteriore comune.

A completamento della legge 31 ottobre 1966, n. 935, che ha abrogato il divieto di dare nomi stranieri ai bambini, viene ora stabilito (articolo 4) il diritto di pretendere che negli atti pubblici e nei certificati i nomi ed i cognomi siano scritti e stampati nella forma corretta secondo l'ortografia slovena. Tale disposizione è necessaria per il fatto che molto spesso i nomi ed i cognomi vengono scritti in forma errata per colpa o negligenza di qualche impiegato. La stessa norma deve naturalmente valere per le denominazioni degli enti, società, associazioni e fondazioni.

Gli articoli dal 5 al 9, che disciplinano l'uso della lingua slovena nei pubblici uffici e nelle pubbliche iscrizioni, trovano il loro fondamento, oltrechè nei diritti di uguaglianza sanciti dalla Costituzione, anche nell'articolo 5 dello statuto speciale allegato al *Memorandum* d'intesa firmato a Londra il 5 ottobre 1954, con il quale veniva assicurato l'uso orale e scritto della lingua slovena nei rapporti con gli uffici pubblici, con le autorità giudiziarie e nelle scritte pubbliche.

Gli articoli dal 10 al 18 riguardano le scuole

con insegnamento in lingua slovena. Vi sono previste norme per il regolare funzionamento degli istituti scolastici già esistenti e per l'eventuale istituzione di nuove scuole, per la loro amministrazione, la validità dei diplomi, eccetera. Nel ribadire il diritto della minoranza a scuole statali di ogni ordine, grado e tipo, va richiamata l'esistenza del Centro musicale sloveno «Glasbena matica» e di altri corsi di musica per i quali sarebbe necessario l'immediato riconoscimento statale. In particolare, per garantire la necessaria autonomia didattica e funzionale di tali scuole e per il coordinamento delle loro attività, sono previsti i seguenti provvedimenti:

a) l'istituzione presso gli Uffici scolastici provinciali di uno speciale reparto, dotato di personale con conoscenza della lingua slovena parlata e scritta, e diretto da un funzionario di carriera direttiva;

b) l'istituzione presso l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia di uno speciale ufficio, dotato di apposito personale amministrativo, e diretto da un Intendente regionale nominato dal Ministro della pubblica istruzione;

c) l'istituzione presso l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia di un organo collegiale e democraticamente rappresentativo, denominato "Consiglio scolastico regionale per le scuole con lingua d'insegnamento slovena". Tale organo dovrebbe avere composizione e attribuzioni analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, per i consigli scolastici distrettuali e provinciali, però con competenze su tutto il territorio in cui esistono e funzionano scuole con lingua d'insegnamento slovena. A detto organo collegiale dovrebbero essere trasferite anche le competenze che ora fanno capo alla Commissione di cui all'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932. Va infatti sottolineato che la mancata previsione di organi collegiali sloveni ha portato, fin dal 1977, al sistematico boicottaggio delle elezioni dei consigli scolastici provinciali e distrettuali da parte di tutte le componenti di lingua slovena.

Norme particolari riguardano i comuni della provincia di Udine, indicati nell'articolo 2

della presente legge, nei quali è insediato il gruppo etnico sloveno, ma non esistono ancora scuole statali con lingua d'insegnamento slovena. La comunità stessa ha creato un asilo ed una scuola elementare bilingui privati, che vanno riconosciuti e parificati.

Per le zone, comuni e circoscrizioni di cui al predetto articolo 2, sono proposti i seguenti provvedimenti:

a) l'introduzione dell'insegnamento di lingua, storia e tradizioni slovene nelle scuole statali di ogni ordine e grado;

b) l'istituzione, su richiesta dei genitori o delle comunità locali, di scuole statali con insegnamento bilingue, in lingua slovena ed italiana;

c) l'estensione a dette scuole, dopo un congruo periodo e sentiti gli interessati di cui al punto b), delle norme sulla disciplina delle istituzioni scolastiche con lingua d'insegnamento slovena stabilite con le leggi 19 luglio 1961, n. 1012, e 22 dicembre 1973, n. 932.

Se il compito di promuovere lo sviluppo della cultura è uno dei fondamentali doveri costituzionali dello Stato (articolo 9 della Costituzione), bisogna tener conto che questo compito assume un particolare aspetto quando si tratta dello sviluppo culturale della minoranza etnica, e ciò in considerazione della sua funzione di ponte fra culture diverse. Il gruppo etnico non può svolgere questa funzione e non può progredire nel campo della cultura senza mantenere stretti contatti con la nazione alla quale è legato da vincoli naturali di lingua e di tradizioni storiche. Perciò viene stabilito nell'articolo 23 che saranno agevolati i contatti con i centri e con le istituzioni culturali della Slovenia ed in genere ogni forma di scambi culturali.

Altri articoli del titolo IV tendono a garantire l'autonomia dei programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena, come pure la stessa istituzione dei programmi televisivi previsti dalla legge di riforma della RAI del 1975, rimasta disattesa; mentre l'articolo 19 vuole assicurare alle associazioni e istituzioni slovene di carattere culturale, artistico, scientifico, economico, educativo, ricreativo, sportivo, sociale ed assistenziale, la concessione di adeguati aiuti materiali e finanziari.

Viene prevista l'istituzione di un fondo speciale presso il Commissario del Governo nel Friuli-Venezia Giulia, che lo amministra presiedendo una commissione di esperti sloveni per promuovere e valorizzare le attività culturali del gruppo etnico. Una particolare attenzione viene rivolta al mondo dell'emigrazione, per il quale già svolge un'importante funzione l'Unione emigranti sloveni del Friuli-Venezia Giulia, riconosciuta dalla Regione in base alla legge regionale n. 51 del 1980.

Particolari norme riguardano il Teatro stabile sloveno, la stampa, l'informazione e la concessione di pubblicità, per la quale ci si richiama pure agli articoli 5 e 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

L'articolo 25 si riferisce alla tutela del patrimonio storico ed artistico, in armonia con il principio sancito nell'articolo 9 della Costituzione, ma con particolare riguardo alle tradizioni popolari ed alle caratteristiche ambientali.

Tuttavia, la tutela giuridica del gruppo etnico, per essere veramente efficace, non può limitarsi all'uso della lingua, alle scuole, agli scambi culturali ed ai valori culturali in genere, ma deve estendersi anche agli interessi economici, sociali ed ambientali della popolazione. È ovvio infatti che questi interessi rappresentano il presupposto essenziale per la stessa esistenza e conservazione del gruppo etnico, oltrechè del suo sviluppo e progresso.

A base della tutela di questi interessi vengono posti due principi di fondamentale importanza:

a) il principio, già incluso nello statuto speciale allegato al *Memorandum* d'intesa del 1954, che nessun mutamento deve essere apportato alle circoscrizioni delle unità amministrative fondamentali con l'intento d'arretrare pregiudizio alla composizione etnica delle unità stesse;

b) l'esigenza che il gruppo etnico sloveno sia rappresentato in tutte le amministrazioni, commissioni, comitati ed in genere in tutti gli enti pubblici che operano nei territori abitati dal gruppo etnico sloveno e la cui attività può interferire con gli interessi sociali ed economici della popolazione.

Per inciso, a questo punto va sottolineata

l'esigenza di garantire l'elezione di rappresentanti sloveni al Parlamento, nel consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, nei consigli provinciali in Trieste, Gorizia e Udine e nei consigli comunali e circoscrizionali di cui all'articolo 2 del presente disegno di legge, se verranno adottate, come da proposte recenti, riforme del sistema elettorale tendenti ad escludere dalle Assemblee elettive i partiti minori. Non sarebbe infatti equo adottare delle clausole di sbarramento a scapito dei partiti delle minoranze.

Un problema particolarmente grave e difficile è costituito dalle espropriazioni di beni immobili. Infatti i possedimenti terrieri degli appartenenti al gruppo etnico sloveno, specialmente nelle province di Trieste e Gorizia, hanno subito già troppe mutilazioni a causa delle espropriazioni per opere di pubblica utilità (ad esempio, Fabbriche grandi motori, oleodotto, metanodotto, autostrade, autoporti e recentemente Area di ricerca ed il progettato sincrotrone sul Carso triestino, eccetera). Per queste opere pubbliche, che sono utili per tutta la collettività e per i commerci interni ed internazionali, è sempre la popolazione delle zone di confine, appartenente al gruppo etnico sloveno, la vittima che deve sopportare i maggiori sacrifici. Perciò è giusto garantire, oltre che un'equa indennità per beni espropriati agli aventi diritto, anche una contropartita per i danni sociali subiti dalle comunità. Inoltre, è necessario che la legge stabilisca anche delle norme atte a frenare il ricorso alle espropriazioni, limitandole ai casi di assoluta necessità ed urgenza, e con l'obbligo di ricercare le soluzioni più opportune per arrecare il minor danno possibile alle coltivazioni, agli impianti ed alle imprese. Su queste considerazioni si basa la disciplina giuridica proposta nell'articolo 27 del presente disegno di legge, e a tali principi dovranno ispirarsi i provvedimenti che saranno emanati per la sua concreta applicazione.

Inoltre si ritiene equo che nei casi d'espropriazione di immobili resisi strettamente necessari per la costruzione di nuovi impianti industriali e commerciali o per nuovi insediamenti, venga garantito il diritto di precedenza nel collocamento nei nuovi posti di lavoro o

nei nuovi quartieri d'abitazione, ai proprietari colpiti dalle espropriazioni stesse ed ai residenti nell'area interessata.

Molto simile a quello delle espropriazioni è il problema delle servitù militari che gravano su molti immobili di queste zone, e dei vincoli che vengono imposti per varie ragioni (piani regolatori, piani di programmazione economico-sociale ed urbanistica, creazione di zone di riserva, eccetera). Anche per questi casi la legge deve stabilire l'obbligo di ricercare i modi più idonei per ottemperare agli scopi di pubblica utilità con il minor danno possibile agli abitanti della zona ed ai proprietari dei terreni, e senza alterare il carattere etnico del territorio.

È ovvia la necessità che il gruppo etnico sloveno possa disporre di una congrua organizzazione e rete bancario-finanziaria, così da coprire con i suoi istituti bancari e le sue casse rurali ed artigiane tutto il territorio storicamente abitato dal gruppo medesimo.

Ai fini dello sviluppo socio-economico di alcune zone particolarmente depresse, si prevede inoltre che lo Stato assegni alla Regione dei contributi speciali ai sensi dell'articolo 50 dello statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia.

Nell'articolo 28 viene riconosciuto agli appartenenti al gruppo etnico sloveno (ed alle istituzioni slovene) che sono stati vittime delle persecuzioni al tempo del regime fascista, il diritto al risarcimento dei danni. Si ritiene equo estendere a questi casi tutti i benefici previsti dalle leggi emanate a favore dei perseguitati politici. A tale scopo si rende necessaria la riapertura dei termini per la presentazione delle domande e delle relative documentazioni, con le modalità che saranno stabilite dal Governo.

Infine è prevista (nell'articolo 29) l'emanazione da parte del Governo, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dei provvedimenti attuativi, compresi ulteriori trasferimenti di funzioni alla regione Friuli-Venezia Giulia. Detti provvedimenti saranno emanati di concerto con un'apposita Commissione, espressa dai consiglieri provinciali e comunali del gruppo etnico sloveno e dalle organizzazioni slovene maggiormente rappresentative.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

**RICONOSCIMENTO FORMALE
DEL GRUPPO ETNICO SLOVENO**

Art. 1.

(Riconoscimento del gruppo etnico sloveno)

1. La popolazione di lingua slovena residente nelle province di Trieste, Gorizia e Udine è riconosciuta come gruppo etnico ed è tutelata a norma dell'articolo 6 della Costituzione della Repubblica italiana, dell'articolo 3 dello statuto della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia approvato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e dell'articolo 8 del Trattato di Osimo firmato il 10 novembre 1975 e ratificato con la legge 14 marzo 1977, n. 73, nonchè in armonia con i principi generali dell'ordinamento, tra i quali rientra il principio di tutela delle minoranze.

2. Agli appartenenti al gruppo etnico sloveno, sia come singoli sia nelle loro organizzazioni e associazioni, è garantito il pieno godimento dei diritti di libertà e uguaglianza sanciti dalla Costituzione della Repubblica italiana, nonchè dei diritti naturali proclamati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, e dalle altre convenzioni internazionali e trattati riconosciuti dal Governo italiano.

3. In particolare è loro riconosciuto e garantito il diritto di manifestare liberamente in lingua slovena il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

4. Ai fini di garantire ai cittadini italiani di lingua slovena il pieno godimento dei suindicati diritti, e di assicurare al gruppo etnico sloveno lo sviluppo sociale, economico e culturale, nonchè la tutela della propria identità, si applicano le norme stabilite dalla presente legge.

Art. 2.

(Individuazione delle zone di applicazione della legge)

1. Le misure di tutela del gruppo etnico sloveno previste dalla presente legge si applicano, alle condizioni e con le modalità indicate nei singoli articoli, nei territori, circoscrizioni e frazioni compresi nei seguenti comuni delle province di Trieste, Gorizia e Udine in cui è insediato e storicamente si riconosce il gruppo stesso: Trieste, Muggia, San Dorligo della Valle, Monrupino, Sgonico, Duino-Aurisina, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Segrado, Doberdò del Lago, Savogna d'Isonzo, Gorizia, San Floriano del Collio, Cormons, Dolegna del Collio, Prepotto, Cividale, San Pietro al Natisone, San Leonardo, Stregna, Grimacco, Drenchia, Savogna, Pulfero, Torrea-no, Faedis, Attimis, Nimis, Taipana, Tarcento, Lusevera, Montenars, Resia, Pontebba, Malborghetto-Valbruna, Tarvisio.

Art. 3.

(Tutela penale)

1. Le offese e le ingiurie contro le persone, per il fatto che esse appartengono al gruppo etnico sloveno o perchè parlano in lingua slovena, costituiscono reato punibile a norma dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654.

2. Parimenti commette reato chi, con forza o con minacce, proibisce o impedisce ad altri di manifestare liberamente la propria appartenenza al gruppo etnico sloveno o di usare, in pubblico o in privato, la lingua slovena, o comunque viola i diritti riconosciuti e tutelati dalla presente legge.

Art. 4.

(Denominazione originaria di nomi e cognomi)

1. Gli appartenenti al gruppo etnico sloveno hanno il diritto di dare ai propri figli nomi sloveni. Essi hanno inoltre il diritto di preten-

dere che in tutti gli atti pubblici e nei certificati il loro nome e cognome siano scritti o stampati in forma corretta secondo l'ortografia slovena.

2. Ugual diritto spetta alle persone giuridiche, istituti, enti, associazioni e fondazioni nonchè imprese slovene riguardo alle loro denominazioni, emblemi ed insegne. La bilinguità di tali scritte non comporta maggiori gravami fiscali.

3. Saranno agevolati e resi gratuiti la procedura e tutti gli atti conseguenti per la restituzione nella forma originaria dei cognomi e nomi deformati o imposti da provvedimenti del regime fascista o da altri.

TITOLO II

USO DELLA LINGUA SLOVENA

Art. 5.

*(Uso della lingua slovena
nella pubblica Amministrazione)*

1. Gli appartenenti al gruppo etnico sloveno hanno il diritto d'usare la propria lingua, a voce e per iscritto, nei loro rapporti con gli organi e gli uffici della pubblica Amministrazione.

2. Essi hanno anche il diritto di richiedere che le notificazioni ufficiali e le comunicazioni e risposte riguardanti le loro istanze siano loro date in lingua slovena, o in forma bilingue, oppure con allegata una traduzione ufficiale in lingua slovena.

3. Se il funzionario o l'impiegato competente a trattare la materia in oggetto non conosce la lingua slovena, deve provvedere per l'intervento di un interprete.

Art. 6.

(Uso dello sloveno negli organi elettivi)

1. I rappresentanti del gruppo etnico sloveno negli organi collegiali e nelle assemblee elettive di ogni ordine e grado hanno il diritto di usare la lingua slovena nei propri interventi

orali e scritti, sia durante le sedute degli organi stessi, sia nella presentazione di proposte, mozioni, richieste, interrogazioni e interpellanze, e possono richiedere che questi loro interventi siano riportati nei verbali anche nella forma originaria slovena.

2. A richiesta delle parti interessate, essi possono svolgere in lingua slovena anche le pubbliche funzioni di cui sono eventualmente incaricati.

Art. 7.

(Uso dello sloveno negli uffici giudiziari)

1. Gli appartenenti al gruppo etnico sloveno hanno il diritto di usare la propria lingua anche davanti agli organi ed uffici giudiziari, sia nei propri ricorsi, istanze e citazioni, sia nelle dichiarazioni e testimonianze in sede istruttoria e nei pubblici processi.

2. Essi hanno il diritto d'essere interrogati nella loro madrelingua anche dagli ufficiali pubblici, dagli organi della polizia, dalle commissioni tributarie e dagli altri organi inquirenti, e di richiedere che i relativi verbali siano redatti pure in lingua slovena.

3. Inoltre essi hanno il diritto di richiedere che gli atti, le sentenze e le decisioni giudiziarie ed amministrative che riguardano il loro caso siano accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua slovena.

Art. 8.

(Riserva di posti negli organici degli uffici pubblici)

1. Negli organici della pubblica Amministrazione, dell'Amministrazione giudiziaria, di quella finanziaria e tributaria, nei territori di cui all'articolo 2, deve essere riservato un congruo numero di posti a funzionari, impiegati ed altro personale con perfetta conoscenza della lingua slovena, scritta e parlata. A tale scopo potranno essere opportunamente ampliati gli organici esistenti. Tale personale può essere trasferito fuori dalle province di Trieste, Gorizia e Udine solo a propria richiesta.

2. La conoscenza della lingua slovena deve essere dimostrata mediante diploma rilasciato dalle scuole medie o superiori con lingua d'insegnamento slovena, o mediante diploma o certificato universitario, o mediante apposito esame da sostenersi davanti ad una commissione composta da esperti in lingua slovena.

Art. 9.

(Pubblicazioni ufficiali, scritte pubbliche, toponomastica)

1. Le pubblicazioni ufficiali e gli avvisi pubblici nei territori di cui all'articolo 2 devono essere fatti in forma bilingue: in italiano e sloveno.

2. Parimenti devono essere bilingui, e con caratteri egualmente appariscenti, i timbri, i sigilli, i gonfaloni, le insegne ed in genere tutte le scritte pubbliche.

3. Tali norme si applicano pure per i cartelli con i nomi dei comuni, frazioni, località, vie, piazze e per le indicazioni toponomastiche e segnaletiche in genere, che devono ispirarsi alla realtà storica e culturale della comunità slovena.

4. Con decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 29 della presente legge saranno espressamente stabilite le circoscrizioni, le frazioni e le località dei singoli comuni nelle quali è obbligatoria l'osservanza delle disposizioni del presente articolo.

5. Viene garantita la presenza di rappresentanti di lingua slovena nelle Deputazioni di Storia Patria.

TITOLO III

SCUOLE STATALI CON LINGUA D'INSEGNAMENTO SLOVENA E ORDINAMENTO SCOLASTICO

Art. 10.

(Scuole con lingua d'insegnamento slovena)

1. Salvo quanto disposto con la presente legge, valgono le norme sulla disciplina delle

istituzioni scolastiche nelle province di Gorizia e Trieste, stabilite con le leggi 19 luglio 1961, n. 1012, e 22 dicembre 1973, n. 932, e con i regolamenti, ordinanze e circolari emanati per la loro attuazione.

2. Sono riconosciute e vengono conservate le scuole statali materne, elementari, medie e secondarie superiori con lingua d'insegnamento slovena, istituite o ripristinate sotto il Governo militare alleato ed elencate nello statuto speciale allegato al *Memorandum* d'intesa firmato a Londra il 5 ottobre 1954, e quelle istituite con provvedimenti successivi ed attualmente esistenti.

3. Il gruppo etnico sloveno ha diritto a scuole statali di ogni ordine, grado e tipo, comprese quelle di indirizzo artistico e musicale. Esse saranno istituite con decreto del Ministro della pubblica istruzione su richiesta dei genitori interessati o dei rappresentanti delle comunità locali, oppure concedendo la parificazione ai corsi ed istituti privati attualmente esistenti.

4. Le scuole materne con lingua d'insegnamento slovena, attualmente gestite dai Comuni, saranno trasferite allo Stato.

5. Saranno mantenuti e istituiti corsi con lingua d'insegnamento slovena per lavoratori.

6. Godranno pure di contributi statali i corsi di lingua e cultura slovena per le comunità di cittadini oriundi delle zone di cui all'articolo 2 della presente legge, stabilitisi, per ragioni di lavoro, in altri comuni.

7. Per l'istruzione ed il funzionamento delle singole scuole e classi, si può derogare alle norme sui parametri previsti per le scuole con lingua d'insegnamento italiana.

8. A modifica ed integrazione dell'articolo 3, comma quinto, della legge 22 dicembre 1973, n. 932, nell'organico dell'istituto tecnico commerciale e per geometri in lingua slovena viene ripristinato l'insegnamento della seconda lingua straniera, stabilito con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507, per tali istituti, fermi restando gli altri insegnamenti o gruppi di insegnamenti.

9. Le tabelle organiche ed i programmi d'insegnamento e di esami delle scuole e degli istituti con lingua d'insegnamento slovena saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consi-

glio scolastico regionale istituito ai sensi dell'articolo 14 della presente legge.

10. I programmi di cui al comma 9, in particolare quelli delle discipline umanistiche, devono corrispondere alle specifiche esigenze culturali del gruppo etnico sloveno.

11. Fermi restando i disposti degli articoli 3 e 7 della legge 19 luglio 1961, n. 1012, e dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, tutto il personale non insegnante in servizio nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena deve essere in possesso del corrispondente titolo di studio conseguito presso le scuole od istituti in lingua slovena, ovvero deve dimostrare adeguata conoscenza della lingua slovena.

Art. 11.

(Equivalenza dei diplomi)

1. I diplomi rilasciati dalle scuole e dagli istituti statali con lingua d'insegnamento slovena sono compilati su appositi moduli bilingui predisposti dal Ministero della pubblica istruzione, con il testo italiano e sloveno stampato con caratteri di uguale grandezza.

2. Detti diplomi sono, a tutti gli effetti, equivalenti ai diplomi rilasciati dalle scuole e dagli istituti statali con lingua d'insegnamento italiana di pari ordine, grado e tipo.

Art. 12.

(Disposizioni per la provincia di Udine)

1. Nei territori, circoscrizioni e frazioni dei comuni della provincia di Udine, di cui all'articolo 2 della presente legge, sarà introdotto nelle scuole statali di qualsiasi ordine, grado e tipo, l'insegnamento di lingua, storia e tradizioni slovene.

2. Nelle predette località saranno istituite, con decreto del Ministro della pubblica istruzione in base alla richiesta da parte dei genitori interessati o dei rappresentanti delle comunità locali, scuole statali con insegnamento bilingue, in lingua slovena ed italiana. Dopo un congruo periodo, sentiti gli interessati di cui sopra, a dette scuole saranno estese, in

quanto applicabili, le norme sulla disciplina delle istituzioni scolastiche con lingua d'insegnamento slovena stabilite con le leggi 19 luglio 1961, n. 1012, e 22 dicembre 1973, n. 932.

3. Le norme per l'attuazione degli insegnamenti di cui al presente articolo, nonché i relativi programmi, saranno stabiliti con apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio scolastico regionale per le scuole slovene di cui all'articolo 14.

Art. 13.

(Amministrazione scolastica)

1. Per l'amministrazione delle scuole di ogni ordine, grado e tipo con lingua d'insegnamento slovena sarà istituito, presso gli Uffici scolastici provinciali nel cui territorio funzionano le predette scuole, uno speciale reparto dotato di apposito personale amministrativo con conoscenza della lingua slovena parlata e scritta e diretto da un funzionario di carriera direttiva. In prima applicazione della presente legge tale funzionario sarà nominato dal Ministro della pubblica istruzione tra presidi e docenti di ruolo in possesso dei requisiti per il distacco ai sensi dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1973, n. 932. Successivamente tale posto sarà messo a concorso sulla base di riserva dei posti a favore di cittadini che, oltre a possedere tutti gli ordinari requisiti generali per l'ammissione al concorso, siano di lingua slovena.

2. Nel quadro del reparto di cui al comma 1, opereranno una sezione per le scuole materne ed elementari ed una per le scuole secondarie, dirette dai rispettivi funzionari a livello di direttore di sezione, nominati dal Ministro della pubblica istruzione in base a concorso riservato ai cittadini di lingua slovena.

3. Per il coordinamento dei compiti e delle funzioni del reparto per le scuole con lingua d'insegnamento slovena nell'ambito degli Uffici scolastici provinciali, sarà istituito presso l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia uno speciale ufficio, dotato di apposito personale amministrativo e diretto da un Intendente regionale, nominato dal Ministro della pubblica istruzione. Gli aspiranti a

tale incarico, oltre al possesso dei normali requisiti per la corrispondente carriera direttiva, devono essere di lingua slovena.

Art. 14.

*(Consiglio scolastico regionale per le scuole
in lingua slovena)*

1. Presso l'Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia viene istituito un Consiglio scolastico regionale per le scuole con lingua d'insegnamento slovena, con attribuzioni analoghe a quelle stabilite dagli articoli 12 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, per i Consigli scolastici distrettuali e provinciali e con le competenze della Commissione di cui all'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932.

2. Il Consiglio scolastico regionale per le scuole con lingua d'insegnamento slovena ha competenza su tutto il territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.

3. Il Consiglio scolastico regionale per le scuole con lingua d'insegnamento slovena dura in carica tre anni scolastici.

4. Nell'ambito del Consiglio scolastico regionale vengono istituiti i consigli di disciplina, rispettivamente per il personale ispettivo tecnico e direttivo, nonché per il personale docente e per il personale non docente.

5. Il Consiglio scolastico regionale esprime, inoltre, parere vincolante su questioni generali in materia di programmazione e di sviluppo della scuola con lingua d'insegnamento slovena, dei suoi contenuti culturali e didattici, nonché sull'adeguamento delle riforme dell'ordinamento scolastico nazionale alle scuole con lingua d'insegnamento slovena.

6. All'Intendente scolastico regionale per le scuole in lingua slovena viene demandata anche l'amministrazione del fondo per la compilazione e la stampa dei libri di testo, di cui all'articolo 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, che sarà opportunamente rivalutato e adeguato alle esigenze.

7. Il distacco di insegnanti elementari, di presidi o professori delle scuole secondarie presso i Provveditorati agli studi di Trieste e Gorizia per le funzioni attinenti la scuola con lingua d'insegnamento slovena, di cui all'arti-

colo 7 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, continua ad operare in via transitoria fino a quando non saranno operanti gli uffici e le strutture dell'amministrazione scolastica per le scuole con lingua d'insegnamento slovena previste dalla presente legge.

Art. 15.

(Composizione del Consiglio scolastico regionale)

1. Il Consiglio scolastico regionale per le scuole slovene si compone di membri di diritto e di membri elettivi.

2. Sono componenti di diritto:

- a) l'Intendente scolastico regionale per le scuole slovene;
- b) il funzionario della carriera direttiva per le scuole slovene presso ogni Ufficio scolastico provinciale;
- c) gli ispettori tecnici periferici per le scuole slovene;
- d) il rappresentante del personale insegnante delle scuole con lingua d'insegnamento slovena nel Consiglio scolastico nazionale.

3. Sono componenti elettivi:

- a) un rappresentante del personale insegnante delle scuole materne;
- b) un rappresentante del personale insegnante delle scuole elementari;
- c) un rappresentante del personale insegnante delle scuole medie;
- d) un rappresentante del personale insegnante delle scuole secondarie di secondo grado;
- e) un rappresentante del personale direttivo delle scuole materne ed elementari;
- f) un rappresentante del personale direttivo delle scuole medie;
- g) un rappresentante del personale direttivo delle scuole secondarie di secondo grado;
- h) un rappresentante del personale non docente;
- i) quattro rappresentanti per ogni provincia dei genitori degli alunni, rispettivamente delle scuole materne, elementari, medie e secondarie di secondo grado;
- l) due rappresentanti delle organizzazioni culturali più rappresentative del gruppo etnico sloveno nella regione Friuli-Venezia Giulia;

m) un rappresentante del mondo dell'economia e del lavoro designato dall'organizzazione di categoria economica della minoranza più rappresentativa;

n) un rappresentante della regione Friuli-Venezia Giulia designato dal Consiglio regionale;

o) un rappresentante di ciascuna amministrazione provinciale sul cui territorio funzionano scuole con lingua d'insegnamento slovena, designato dai consigli provinciali;

p) un rappresentante designato dell'organizzazione sindacale del personale scolastico docente e non docente della scuola con lingua d'insegnamento slovena.

4. Tutti i membri del Consiglio scolastico regionale devono essere di lingua slovena.

5. Le elezioni dei rappresentanti hanno luogo secondo le modalità previste dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 16.

(Organi del Consiglio scolastico regionale)

1. Gli organi del Consiglio scolastico regionale, di cui all'articolo 14, sono:

a) il presidente;

b) due vicepresidenti;

c) il segretario;

d) la giunta esecutiva, composta da sei membri, alla quale presiede l'Intendente scolastico regionale;

e) i Consigli di disciplina per il personale docente, direttivo, tecnico ispettivo e non docente.

2. Gli organi di cui alle lettere a), b), c), d) sono eletti dal Consiglio nel suo seno per la durata del Consiglio stesso.

3. I Consigli di disciplina sono composti da quattro membri effettivi e quattro membri supplenti, eletti nell'ambito del Consiglio scolastico regionale, e sono presieduti dall'Intendente scolastico regionale.

4. Per quanto qui non previsto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 17.

(Formazione pedagogica e didattica degli insegnanti)

1. Presso le Università del Friuli-Venezia Giulia vengono istituiti appositi corsi per la formazione pedagogica e didattica del personale docente delle scuole con lingua d'insegnamento slovena di ogni ordine, tipo e grado.

2. Tali corsi si svolgono nella lingua d'insegnamento dei partecipanti ai corsi stessi.

3. A tal fine e per la formazione universitaria del personale della scuola con lingua d'insegnamento slovena, le Università regionali possono anche stipulare apposite convenzioni con le Università della Repubblica socialista di Slovenia.

4. Sarà istituito l'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativo delle scuole con lingua d'insegnamento slovena, per lo svolgimento dei compiti e delle attività di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Art. 18.

(Corsi e cattedre particolari presso le Università del Friuli-Venezia Giulia)

1. Al gruppo etnico sloveno viene garantita la partecipazione agli organi di direzione dell'Università, nonché alle strutture che svolgono attività didattica e scientifica di particolare interesse per la tutela del gruppo etnico, il suo sviluppo e la sua specifica funzione di ponte tra i popoli.

2. Saranno promossi presso le Università del Friuli-Venezia Giulia insegnamenti, corsi e cattedre di lingua e letteratura slovena, storia slovena, storia della cultura e delle tradizioni popolari slovene, lingua slovena per traduttori ed interpreti ed altre materie riguardanti il gruppo etnico sloveno.

3. Verranno inoltre istituiti corsi nelle varie facoltà per la conoscenza della terminologia slovena nelle varie discipline.

TITOLO IV

ISTITUZIONI ED ATTIVITÀ CULTURALI

Art. 19.

(Fondo speciale per le attività culturali)

1. La Repubblica riconosce alle istituzioni culturali del gruppo etnico sloveno un valore essenziale e le considera un insostituibile strumento di civiltà per tutta la comunità regionale e nazionale.

2. Lo Stato assegna ogni anno al Commissario del Governo nel Friuli-Venezia Giulia un fondo speciale per integrare i contributi ed i finanziamenti pubblici a favore degli enti ed associazioni di lingua slovena di carattere culturale, artistico, scientifico, economico, educativo, ricreativo, sportivo, sociale ed assistenziale, a favore di manifestazioni celebrative, mostre espositive e di iniziative volte a conservare, valorizzare ed a far conoscere il patrimonio linguistico, etnico, artistico, storico e culturale del gruppo etnico sloveno su tutto il territorio regionale e nazionale, nonché a favore delle iniziative volte a soddisfare le esigenze del mondo dell'emigrazione.

3. Il fondo speciale viene ripartito da una commissione di sei esperti di lingua slovena, nominati, su indicazione delle associazioni slovene maggiormente rappresentative, dal Commissario del Governo e da lui presieduta.

4. Saranno sovvenzionati anche corsi privati di educazione musicale ed artistica e sarà istituito un Istituto per lo studio, conservazione e valorizzazione della cultura slovena nella provincia di Udine.

Art. 20.

(Teatro stabile sloveno)

1. Lo Stato riconosce la specificità e la particolare funzione del Teatro stabile sloveno-Slovensko stalno gledališče di Trieste e quindi la necessità di stabilire particolari parametri di sovvenzionamento annuale, ad integrazione delle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

Art. 21.

(Stampa ed editoria)

1. Lo Stato concede un particolare sostegno finanziario agli organi di stampa e alle iniziative editoriali in lingua slovena in Italia, fermi restando i contributi previsti dalle leggi sull'editoria.

2. Le amministrazioni dello Stato, la Regione e gli enti pubblici economici assegnano gli avvisi pubblicitari agli organi di stampa quotidiana e periodica slovena nella stessa misura, e con la stessa proporzione grafica di quelli in lingua italiana.

Art. 22.

(Programmi radiotelevisivi)

1. La RAI - Radiotelevisione Italiana, in attuazione della legge 14 aprile 1975, n. 103, deve favorire lo sviluppo delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua slovena su tutto il territorio di cui all'articolo 2 della presente legge.

2. Ai programmi ed ai servizi giornalistici in lingua slovena si deve inoltre riconoscere piena autonomia funzionale. A tale fine viene garantita un'adeguata presenza di personale direttivo, tecnico ed amministrativo con piena conoscenza della lingua slovena.

Art. 23.

(Scambi culturali)

1. Lo Stato, la Regione e gli enti locali devono agevolare e favorire i naturali rapporti tra il gruppo etnico sloveno e la sua nazione d'origine per assicurargli il progresso culturale e la crescita civile.

2. A questo scopo lo Stato dispone norme particolari, anche in deroga alle vigenti disposizioni, per rendere possibile la temporanea importazione o esportazione di requisiti teatrali, beni storici ed artistici, per agevolare conferenze, seminari o corsi d'aggiornamento, gite e visite scolastiche ed in genere ogni forma di scambi culturali.

3. Analoghe disposizioni saranno emanate per favorire i rapporti con le altre entità slovene nel mondo.

Art. 24.

(Sedi culturali)

1. Lo Stato e le altre amministrazioni contribuiscono finanziariamente o provvedono direttamente alla costruzione, ristrutturazione e manutenzione dei beni immobili pubblici e privati destinati alle attività culturali, teatrali, musicali, ricreative e sportive del gruppo etnico sloveno.

Art. 25.

(Tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico)

1. In armonia con la tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico, ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione, devono essere tutelate anche le caratteristiche peculiari delle località abitate dal gruppo etnico sloveno, sia che si riferiscano ai monumenti storici ed artistici oppure ai tipi degli insediamenti umani, sia che riguardino le usanze tradizionali, canti e danze popolari o altre forme d'espressione della cultura e dei sentimenti della popolazione.

2. A questo scopo sarà istituita un'apposita sezione presso la Soprintendenza alle antichità, monumenti e belle arti, con esperti scelti tra il gruppo etnico sloveno.

TITOLO V

TUTELA DEGLI INTERESSI
SOCIO-ECONOMICI ED AMBIENTALI

Art. 26.

(Diritto alla rappresentanza nelle istituzioni pubbliche)

1. Nessun mutamento deve essere apportato alle circoscrizioni delle unità amministrative

fondamentali con l'intento di arrecare pregiudizio alla composizione etnica delle unità stesse.

2. Il gruppo etnico sloveno deve essere equamente rappresentato in tutte le istituzioni pubbliche, comitati, commissioni ed enti, la cui attività può interferire con gli interessi culturali, sociali ed economici della popolazione slovena.

3. Parimenti il gruppo etnico sloveno dovrà avere propri rappresentanti nelle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, con le relative sezioni, nonché negli organi responsabili dell'amministrazione dei fondi statali, parastatali e regionali aventi il fine di promuovere le iniziative per lo sviluppo nella Regione.

Art. 27.

(Tutela degli interessi socio-economici)

1. La tutela del gruppo etnico sloveno riguarda anche i suoi interessi socio-economici ed ambientali, che formano il presupposto della sua esistenza e conservazione. Di tali interessi deve essere tenuto conto nella preparazione dei piani regolatori, dei programmi urbanistici, dei piani dell'edilizia residenziale e dell'edilizia economica e popolare.

2. Nei casi in cui, per accertare esigenze di pubblica utilità, è necessario procedere ad espropriazione di beni immobili o ad imposizione di servitù o vincoli sugli stessi, deve essere preventivamente sentito il parere della popolazione interessata, sia direttamente sia tramite gli organi dell'amministrazione locale (rionali e comunali), e deve essere tenuto conto delle eventuali proposte tendenti ad ovviare o almeno ridurre i danni alle proprietà, coltivazioni, impianti ed imprese.

3. Dovrà essere garantito un giusto e pronto indennizzo ai singoli aventi diritto nonché un congruo risarcimento alle comunità per i danni sociali.

4. Viene garantito in ogni caso il diritto di precedenza nel collocamento agli eventuali nuovi posti di lavoro ai residenti nell'area interessata ed il diritto di prelazione nelle attività economiche e private.

5. I piani di programmazione economico-sociale ed urbanistica e le loro esecuzioni nei territori abitati dal gruppo etnico sloveno, devono attenersi al principio di non alterare il carattere etnico di detti territori. A tale scopo, dovrà essere incluso negli organi competenti un congruo numero di rappresentanti di detto gruppo etnico, scelti tra gli esperti nelle materie specifiche e tra le categorie sociali maggiormente interessate.

6. In armonia con il principio sancito dall'articolo 45 della Costituzione, sarà promossa e incrementata con i mezzi più idonei la costituzione di cooperative e consorzi per lo sviluppo economico e la difesa degli interessi della popolazione nei predetti territori e sarà tutelato lo sviluppo dell'artigianato.

7. Gli istituti bancari e le casse rurali ed artigiane del gruppo etnico sloveno saranno agevolati per aprire nuove agenzie sul territorio abitato storicamente dal gruppo medesimo.

8. Lo Stato assegna contributi speciali, ai sensi dell'articolo 50 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, per consentire l'attuazione di interventi volti allo sviluppo delle zone di cui all'articolo 2, promossi dall'Amministrazione regionale, di concerto con la Commissione di cui all'articolo 29 della presente legge.

Art. 28.

(Risarcimento dei danni subiti sotto il regime fascista)

1. I cittadini di lingua slovena che sotto il regime fascista hanno subito persecuzioni o condanne a causa del loro attaccamento alla propria lingua, cultura e tradizioni, oppure a causa dell'attività svolta in difesa della popolazione e della lingua slovena, hanno diritto al risarcimento dei danni.

2. Saranno a loro estesi tutti i benefici stabiliti dalle vigenti leggi a favore dei perseguitati politici. A tale scopo saranno riaperti i termini per la presentazione delle domande e delle relative documentazioni.

3. Saranno restituiti ai loro scopi ed ai loro legittimi proprietari o agli aventi diritto gli immobili forzatamente ceduti al tempo del

regime fascista, ovvero verrà loro corrisposto un adeguato indennizzo.

4. La casa di cultura «Narodni dom» sita in rione San Giovanni a Trieste, che in base ad accordi internazionali lo Stato è tenuto a restituire al gruppo tecnico sloveno, verrà utilizzata nei modi indicati dalla Commissione di cui all'articolo 29 e verrà a questo fine ristrutturata a cura dello Stato nel termine di dodici mesi.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E FINALI

Art. 29.

(Norme di attuazione)

1. Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i provvedimenti opportuni e necessari, ivi compresi ulteriori trasferimenti di funzioni alla regione Friuli-Venezia Giulia, per assicurare l'osservanza delle norme da essa stabilite e per la loro concreta attuazione, di concerto con un'apposita Commissione del gruppo etnico sloveno espressa dagli eletti appartenenti al medesimo gruppo nei consigli provinciali e comunali e dalle organizzazioni slovene maggiormente rappresentative.

Art. 30.

(Norma finale)

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.